

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

227° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 7 NOVEMBRE 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	6
5 ^a - Bilancio	»	16
10 ^a - Industria	»	18
11 ^a - Lavoro	»	21

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Riforma fiscale	<i>Pag.</i>	28
-----------------------	-------------	----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	29
---------------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

VENERDÌ 7 NOVEMBRE 1997

86ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA
COSTITUZIONE*

Seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 17, nei confronti della dottoressa Vincenza Bono Parrino e del dottor Ferdinando Facchiano, nella loro qualità di Ministri dei beni culturali e ambientali pro tempore, nonchè dei signori Antonio Cariglia, Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani, Massimo Giuliani, Giuseppe Maltauro, Carlo Magri, Antonio Baldi, Valentino Capece Minutolo Del Sasso, Ugo Montevicchi, Roberto Buzio, Franco Cici, Marco Borini, Gastone Guerrini, Agostino Di Falco, Antonio Romagnoli, Eugenio Buontempo, Mario Lodigiani, Maurizio Mari, Tiziano Neri, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Vincenzo Romagnoli, Giampiero Gaetano Astegiano, Lucio Planta, Gualtiero Cualbo, Massimo Buonanno e Wolf Chitis

(R135 000, C21ª, 0045º)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 21 ottobre 1997 e proseguito nelle sedute del 30 ottobre e 6 novembre 1997.

Intervenendo nella discussione generale, prende la parola il senatore CÒ.

Il senatore PALUMBO chiede il rinvio del seguito dell'esame, rappresentando l'esigenza di un ulteriore approfondimento degli atti processuali.

La Giunta unanime conviene e il seguito dell'esame è rinviato.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta avanzata dal senatore Michele Florino in relazione al procedimento penale n. 4374/96 R.G.G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Monza, per il reato di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(R135 000, C21^a, 0043^o)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 2 ottobre 1997.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti, ricordando che la Giunta, nella seduta del 2 ottobre scorso, ha deliberato di richiedere al Tribunale di Monza copia degli atti del procedimento e che gli stessi sono pervenuti il 28 ottobre 1997. Espone quindi il contenuto degli atti processuali, che traggono origine dalla querela presentata dal Prefetto Umberto Improta nei confronti del senatore Florino a causa delle dichiarazioni di quest'ultimo nei suoi confronti pubblicate sul quotidiano «La Voce» l'8 febbraio 1995.

Prende quindi la parola il senatore FASSONE, che rappresenta l'esigenza che la Giunta, prima di proseguire l'esame nel merito del caso del senatore Florino e di eventuali altre richieste in materia di insindacabilità, svolga la prevista discussione sui criteri generali da seguire per l'attuazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, discussione che è stata già posta all'ordine del giorno della Giunta, ma non è stata sinora neppure iniziata.

Il senatore BERTONI, dichiarando di condividere l'esigenza rappresentata dal senatore Fassone, fa presente l'opportunità di differire l'esame delle questioni pendenti dinanzi alla Giunta in materia di insindacabilità parlamentare anche al fine di acquisire le decisioni che la Corte Costituzionale dovrà assumere, in tempi presumibilmente brevi, in ordine ai conflitti di attribuzione che sono stati sollevati dall'Autorità giudiziaria con riferimento a deliberazioni approvate dalle Camere in materia di articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il PRESIDENTE sottolinea la difficoltà di ricondurre sempre a principi generali ed uniformi situazioni che possono rivelarsi in concreto del tutto peculiari.

I senatori FASSONE e BERTONI insistono comunque sull'opportunità di rinviare l'esame delle questioni di insindacabilità, al fine di affrontare preventivamente la discussione sull'eventuale adozione di criteri generali.

La Giunta conviene con le osservazioni dei senatori Fassone e Bertoni e rinvia pertanto il seguito dell'esame della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal senatore Florino.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2ª)

VENERDÌ 7 NOVEMBRE 1997

197ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2846) Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 363, recante proroga del termine per la dismissione delle strutture penitenziarie di Pianosa e dell'Asinara

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti che s'intenderanno riferiti agli articoli del decreto legge.

Il senatore PREIONI illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2, sottolineando come il primo sia volto a sopprimere la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 369 del 1992 che, attraverso la fissazione del termine originario per la dismissione delle strutture penitenziarie di Pianosa e dell'Asinara, è stata all'origine della vicenda sulla quale da ultimo è intervenuto il provvedimento d'urgenza in titolo. L'emendamento 1.2 è invece diretto, qualora venisse respinto il precedente, a prevedere per la definitiva dismissione delle suddette strutture carcerarie un termine più ampio, che nell'emendamento viene fissato al 31 dicembre 1998, in modo da evitare tutti gli inconvenienti che potrebbero derivare dalla definizione, oggi, di un termine eccessivamente ristretto a cui magari farebbero seguito ulteriori proroghe dello stesso eventualmente mediante nuovi provvedimenti di urgenza.

Il relatore PETTINATO esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

Concorda il sottosegretario AYALA il quale, dopo aver ricordato i limiti costituzionali alla reiterazione dei decreti-legge, dichiara che il 20 novembre prossimo inizieranno le operazioni di sgombero delle isole di Pianosa e dell'Asinara.

Il senatore BUCCIERO, intervenendo in dichiarazione di voto, richiama l'attenzione sulle notizie fornite dalla stampa quotidiana, secondo le quali il Governo starebbe valutando la possibilità di inviare nelle isole di Pianosa e dell'Asinara i 20.000 Curdi che si trovano attualmente sulle coste della Turchia e che potrebbero arrivare in Italia nelle prossime settimane. Si tratta di notizie che suscitano inevitabilmente una forte preoccupazione e, a fronte delle quali, la fissazione del termine del 31 dicembre 1997 per la dismissione degli istituti penitenziari in questione non può non determinare alcune perplessità. Auspica che il Governo fornisca in merito i chiarimenti necessari – da lui richiesti anche su una interrogazione già presentata – rilevando che, in caso contrario, potrebbe essere spinto a votare a favore degli emendamenti presentati dal senatore Preioni.

Il senatore FOLLIERI annuncia il voto contrario del Gruppo del partito popolare italiano sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il senatore GRECO annuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia, prendendo atto degli impegni assunti dal Governo.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario del Gruppo Sinistra democratica-l'Ulivo.

Il senatore PREIONI si dichiara perplesso per quanto dichiarato dal senatore Bucciero ed evidenzia che, alla luce di ciò, potrebbe anche essere indotto a ritirare uno o entrambi gli emendamenti presentati. Si riserva di decidere in proposito dopo aver ascoltato le dichiarazioni di voto degli altri senatori.

Il senatore MELONI invita il senatore Preioni a ritirare gli emendamenti 1.1 e 1.2, annunciando in caso diverso il voto contrario su di essi. Fa presente poi che la decisione di arrivare entro il 31 dicembre 1997 alla definitiva dismissione delle strutture penitenziarie di Pianosa e dell'Asinara ha rappresentato la conclusione di un ampio e approfondito dibattito al quale hanno partecipato il Governo, gli enti locali e tutti gli altri soggetti interessati. Tale decisione è stata adottata dopo aver constatato l'effettiva possibilità che, successivamente a tale termine, venga attivato il Parco nazionale dell'Asinara – che in seguito ad un recente intervento legislativo è stato separato dal parco del Gennargentu – e tenendo altresì conto del fatto che,

comunque, nella fase transitoria il Ministero dell'ambiente potrà adottare i provvedimenti provvisori necessari per la salvaguardia dell'isola.

Il senatore CIRAMI annuncia il voto contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2 nella convinzione che il termine indicato nel provvedimento di urgenza in titolo sarà effettivamente rispettato dal Governo.

Dopo aver ricordato la recente istituzione dell'ente parco dell'Asinara, il sottosegretario AYALA assicura che il Governo rispetterà il termine fissato dal decreto-legge di conversione e che ad esso farà seguito, in tempi brevissimi, la concreta attivazione del parco stesso. Per quanto riguarda le notizie relative alla possibile utilizzazione delle isole di Pianosa e dell'Asinara per far fronte ad un eventuale ingresso in massa di profughi curdi, dichiara, nella sua qualità di rappresentante del Governo, che non gli risulta abbiano fondamento.

Il senatore PREIONI ritira quindi l'emendamento 1.1 e modifica l'emendamento 1.2, sostituendo le parole: «31 dicembre 1998» con le parole: «28 febbraio 1998».

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.2 come da ultimo modificato.

La senatrice SCOPELLITI ricorda di essere stata in occasione dell'esame del precedente decreto-legge una convinta sostenitrice della chiusura degli istituti penitenziari situati nell'isola dell'Asinara. Dopo aver avuto la possibilità di visitare personalmente tali istituti, ritiene però giusto riconoscere oggi che, se avesse potuto fare prima questa esperienza, avrebbe assunto una posizione ben diversa e si sarebbe limitata a chiedere la chiusura della sezione di massima sicurezza presente nell'isola. Proprio in considerazione di tali rilievi, annuncia la sua astensione dalla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Dichiara di astenersi anche il senatore PREIONI.

Infine, la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 363 del 1997.

IN SEDE DELIBERANTE

(1920) ZECCHINO ed altri. – Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, rinviata il 25 settembre scorso.

Ha la parola il sottosegretario AYALA per fornire alcune precisazioni. Il rappresentante del Governo esprime apprezzamento per il dise-

gno di legge in discussione. Anche il Governo ritiene indispensabile potenziare la lotta contro la criminalità organizzata in un campo particolarmente temibile e destabilizzante quale è quello della acquisizione di ricchezze e della costituzione di ingenti patrimoni illegali.

La estensione del potere di proposta delle misure di prevenzione patrimoniale alle Procure distrettuali è dunque pienamente condivisibile dal momento che esso consente approfondimenti di grande importanza. Sottolinea come, peraltro, il campo delle misure di prevenzione richiederà una complessiva rivisitazione poichè, attualmente, si è in presenza di una legislazione frammentaria e disomogenea. Si tratta, oltretutto, di una disciplina non sempre adeguata, quanto a tecniche di contrasto, al concreto atteggiarsi del fenomeno criminale e che appare quindi meritevole di un ammodernamento oltre che di una risistemazione. Occorrerà pervenire a un pronto riesame della normativa tenendo conto anche dei risultati acquisiti dal Gruppo di studio costituito presso il Ministero di grazia e giustizia il quale – fra l'altro – ha invitato il Governo a predisporre un testo unico coordinato delle leggi in materia di prevenzione in considerazione delle lacune della attuale normativa.

L'attribuzione, in via alternativa, del potere di richiesta al procuratore nazionale antimafia conferisce a questi un ruolo particolarmente significativo. Si tratta di un ruolo che va oltre i tipici poteri attribuiti a tale figura che, istituzionalmente oggi ha un potere di indagine autonomo soltanto nei casi di avocazione per inerzia o contrasto fra gli uffici inquirenti, di tal che la nuova attribuzione diretta di questi poteri, sia pure nel campo della prevenzione patrimoniale, rappresenta una deroga importante alle regole generali, deroga che non può agevolmente dirsi già presente nell'ordinamento solo per il fatto che il procuratore nazionale antimafia può proporre misure di prevenzione personali. Assai diversi sono infatti i presupposti che legittimano la richiesta delle misure di prevenzione patrimoniale poichè, nel caso delle misure personali, il procuratore nazionale si limita a dare rilievo a elementi di indagine già *aliunde* acquisiti e non a elementi che, come accade nelle misure patrimoniali, discendono da specifiche indagini da lui stesso compiute o delegate.

Conclude esprimendo l'accordo del Governo sul provvedimento, unitamente alla convinzione che occorra una ulteriore attenta valutazione sul conseguente configurarsi delle nuove attribuzioni del procuratore nazionale antimafia e ricordando che anche nel disegno di legge sui collaboratori di giustizia (n. 2207), attualmente all'esame della Commissione, viene arricchito il ruolo di coordinamento del procuratore nazionale antimafia.

In esso il Governo ha voluto invece esaltare proprio i poteri di coordinamento e di impulso del procuratore nazionale e ciò ai fini della valutazione di assieme sulla credibilità, attendibilità e indispensabilità dei contributi collaborativi.

Si passa, quindi, alla votazione degli articoli, riferiti al testo già approvato, dalla Commissione in sede referente nella seduta del 17 luglio scorso.

Con separate votazioni la Commissione approva senza modifiche gli articoli da 1 a 7.

Interviene, per dichiarazione di voto, il senatore GRECO il quale preannuncia che il Gruppo di Forza Italia voterà a favore del disegno di legge poichè le iniziali motivate obiezioni che la sua parte politica aveva espresso sul testo originario del disegno di legge – che muovevano dalla profonda convinzione che al potere del procuratore nazionale antimafia, già così penetrante nei termini di cui all'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale non fosse opportuno aggiungere ulteriori ipotesi suscettibili di renderlo troppo pervasivo – sono risultate superate poichè la Commissione ha accolto, nel corso dell'esame in sede referente, le proposte di modifica di cui il Gruppo di Forza Italia si era fatto portatore, volte ad attribuire anche al procuratore distrettuale antimafia i poteri in tema di prevenzione patrimoniale previsti dal disegno di legge per il procuratore nazionale antimafia.

Auspica che il Governo tenga ferma l'esigenza già espressa nella seduta del 18 marzo scorso, di superare, nell'ambito della presentazione del testo preannunciato per una complessiva riforma delle misure di prevenzione, le contraddizioni che ancora in tutta la materia si presentano.

Rileva che anche in altre sedi – in particolare nella Commissione parlamentare antimafia – la sua parte politica si è fatta portatrice del completo convincimento che la lotta contro la mafia si combatta anche con l'individuazione dei patrimoni illecitamente acquisiti. Tale aspetto deve essere particolarmente enfatizzato anche in quelle disposizioni – come l'articolo 12 del disegno di legge n. 2207 – che valorizzano fra gli aspetti della collaborazione anche il contribuire alla individuazione dei patrimoni e dei beni illecitamente acquisiti.

Conclude auspicando che il Governo e la Commissione procedano d'intesa per condurre a buon fine l'esame di tutti i provvedimenti relativi alle misure di prevenzione

Il senatore RUSSO, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo della Sinistra Democratica – L'Ulivo, lo motiva rilevando che il disegno di legge rafforza in generale i poteri diretti a contrastare il formarsi dei patrimoni illeciti intervenendo nel campo della prevenzione.

Il senatore Russo, prendendo atto delle osservazioni del sottosegretario Ayala, non ritiene che le disposizioni introdotte dal provvedimento possano assumere i contorni di iniziative di indagine – che risultano precluse al procuratore nazionale antimafia – poichè nella filosofia del disegno di legge in discussione l'attività svolta da tale figura è attuata con finalità meramente preventive. L'oratore non sottovaluta, tuttavia, l'esistenza di un problema nell'eventualità in cui le indagini debbano svolgersi travalicando già definiti ambiti territoriali.

Il senatore VALENTINO preannuncia che il Gruppo di Alleanza Nazionale, pur condividendo ogni iniziativa che intenda proporsi di lottare contro il fenomeno della criminalità organizzata, mantiene riserve

sul provvedimento in titolo poichè, pur prendendo atto delle assicurazioni in merito alla natura delle iniziative che il provvedimento in esame consentirà al procuratore nazionale antimafia in tema di prevenzione patrimoniale, il testo proposto non supera in maniera completa le perplessità già emerse dal dibattito. Alla luce di tali rilievi e considerando che la posizione del Gruppo di Alleanza Nazionale non risulta determinante nella decisione della Commissione, preannuncia la propria astensione.

Il senatore FOLLIERI voterà a favore del disegno di legge poichè la novella introdotta alla legge 31 maggio 1965 n. 575 non snatura le funzioni del procuratore nazionale antimafia.

Il senatore MELONI preannuncia, a titolo personale, il proprio voto favorevole.

Il senatore CIRAMI nell'annunciare piena e convinta adesione, anche a nome del Gruppo della Federazione Cristiano Democratico, dichiara che voterà a favore del disegno di legge. La dichiarazione resa dal Governo che ha evidenziato – a suo avviso – perplessità sul disegno di legge fa risaltare, per converso, le posizioni che nel dibattito svolto dalla Commissione hanno messo in luce l'importanza determinante di realizzare strumenti che permettano un monitoraggio complessivo della situazione dei patrimoni illeciti. Trattandosi di uno strumento insostituibile per la lotta contro la criminalità organizzata è indiscutibile l'esigenza di definire un organo in grado di consentire all'attività di prevenzione una visione generale e tali funzioni possono essere adeguatamente svolte dal procuratore nazionale antimafia.

La Commissione approva, quindi, in provvedimento nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2846**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – È abrogato il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1 settembre 1992, n.369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n.422, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652».

1.1

PREIONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – Il termine per la cessazione dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, previsto dall'articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 1 settembre 1992, n.369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n.422, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.652, è prorogato sino al 31 dicembre 1998, al solo fine di consentire il completamento delle operazioni connesse alla definitiva dismissione delle strutture carcerarie».

1.2

PREIONI

**TESTO LICENZIATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE
REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1920**

Art. 1.

1. All'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il procuratore della Repubblica o il questore» sono sostituite dalle seguenti: «il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia, il procuratore della Repubblica o il questore»;

b) al comma 4, le parole: «il procuratore della Repubblica o il questore» sono sostituite dalle seguenti: «il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia, il procuratore della Repubblica o il questore»;

c) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: «il procuratore della Repubblica e il questore» sono sostituite dalle seguenti: «il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia, il procuratore della Repubblica o il questore»;

2) al secondo periodo le parole: «previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore della Repubblica o del giudice procedente».

Art. 2.

1. All'articolo 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al secondo periodo del secondo comma, le parole: «a richiesta del procuratore della Repubblica, del questore» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore della Repubblica, del questore»;

b) al sesto comma, le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore della Repubblica o del questore»;

c) al settimo comma, le parole: «su proposta del procuratore della Repubblica o del questore» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore della Repubblica o del questore».

Art. 3.

1. All'articolo 2-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, è apportata la seguente ulteriore modificazione: alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «L'amministratore nominato ha l'obbligo di prestare la propria opera, e può essere esonerato solo in presenza di gravi motivi che ne rendano impossibile la prestazione».

Art. 4.

1. All'articolo 2-*octies* della legge 31 maggio 1965, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) Al quarto comma, dopo le parole: tariffe professionali inserire le seguenti: ridotte alla metà;

b) al quarto comma, dopo le parole: degli usi inserire le seguenti: Se le tariffe professionali prevedono un minimo ed un massimo, la riduzione alla metà è applicata sulla base del valore medio tra i due estremi.

Art. 5.

1. Al settimo comma dell'articolo 3-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, le parole «su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore della Repubblica o del questore».

Art. 6.

1. Al primo comma dell'articolo 3-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, le parole: «al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore nazionale antimafia, al procuratore distrettuale antimafia, al procuratore della Repubblica e agli interessati».

Art. 7.

1. All'articolo 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il procuratore della Repubblica o il questore» sono sostituite dalle seguenti: «il procuratore nazionale anti-

mafia, il procuratore distrettuale antimafia, il procuratore della repubblica o il questore»;

b) al comma 5 le parole: «il procuratore della Repubblica o il questore» sono sostituite dalle seguenti: «il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia, il procuratore della repubblica o il questore».

BILANCIO (5ª)

VENERDÌ 7 NOVEMBRE 1997

91ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 12,10.**IN SEDE CONSULTIVA***(2793) Emendamenti al disegno di legge: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica**

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente COVIELLO propone di formulare parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui seguenti emendamenti: 1.101, 1.110, 1.111, 1.122, 1.123, 1.133, 1.0.2, 2.239, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.7/1, 3.105, 3.0.5, 4.113, 4.115, 4.410/1, 4.410/2, 8.201, 8.0.603 (nuovo testo), 8.0.612, 9.0.1, 10.208, 10.216, 10.250, 10.254, 10.0.200, 12.206, 12.208, 12.211, 12.212, 12.213, 12.254, 12.255, 12.257, 12.258, 14.211, 14.213, 14.214, 14.220, 14.221, 14.235, 14.236, 14.238, 14.255, 14.256, 14.258, 14.279, 14.280, 14.290, 16.237, 16.291, 17.203, 17.208, 20.203, 21.202, 21.225, 21.233, 21.0.200, 21.0.202, 21.0.203, 22.207, 22.212, 26.211, 26.214, 26.219, 26.231, 26.258, 26.259, 26.260, 26.0.203, 26.0.204, 27.200, 27.203, 27.204, 27.244, 27.246, 27.249, 27.250, 27.252, 27.255, 27.259, 27.262, 27.263, 27.266, 27.267, 27.277, 27.278, 27.289, 27.290, 27.302, 28.208, 28.216, 28.218, 28.219, 28.221, 28.225, 28.226, 28.228, 28.232, 28.233, 28.236, 29.203, 29.204, 30.205, 30.209, 30.214, 31.0.200, 32.201, 32.202, 32.213, 32.214, 33.209, 33.226, 34.206 (limitatamente alle lettere *c*, *d* ed *f*), 35.212, 35.219, 35.222, 35.223, 35.227, 35.228, 35.0.200 (limitatamente al comma 5, con conseguente riduzione dell'importo di cui al comma 6), 36.200, 36.201, 36.202, 36.205 (nuovo testo), 36.209, 36.210, 36.211 (nuovo testo), 36.219, 36.220, 36.225, 36.229, 36.0.200, 36.0.201, 37.201, 37.202, 37.206, 37.211, 37.212, 37.213, 38.207, 38.208 (nuovo testo), 38.210,

38.212, 38.214, 38.218, 38.219, 38.225, 39.217, 40.514, 40.515, 40.523, 40.523/200, 40.529, 40.533, 40.538 (limitatamente alla lettera *b*)), 40.550, 40.0.204, 40.0.212 e 42.0.200.

Il senatore GUBERT fa presente che l'emendamento 14.256, per un mero errore materiale, è stato pubblicato in forma incompleta, privo della copertura finanziaria. Consegnando quindi la formulazione corretta dello stesso emendamento.

Il presidente COVIELLO propone quindi di formulare parere di nulla osta sull'emendamento 14.256. Avverte poi che è stato trasmesso dall'Assemblea l'emendamento 38.500, di contenuto analogo al 40.533, su cui propone di formulare parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per carenza di copertura finanziaria.

Il senatore MORANDO ritiene che per i due emendamenti da ultimo citati non si determinino problemi, in quanto la norma a cui essi fanno riferimento prevede un tetto di spesa.

Il presidente COVIELLO ribadisce che la formulazione degli emendamenti 38.500 e 40.533 può dar luogo a oneri che non risultano coperti. Occorrerebbe, pertanto, che essi fossero riformulati precisando che i contributi previsti siano erogati nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio. Su tale riformulazione la Commissione potrebbe esprimere parere di nulla osta.

La Commissione approva infine la proposta di parere formulata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 12,35.

INDUSTRIA (10^a)

VENERDÌ 7 NOVEMBRE 1997

109^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI*La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE REFERENTE*

(2866) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente CAPONI informa che sul decreto-legge in titolo è pervenuto il parere favorevole della 1^a Commissione permanente, relativamente ai presupposti di cui all'articolo 78 del Regolamento. Si procederà, quindi, nella seduta odierna allo svolgimento della relazione e all'inizio della discussione generale che potrà poi essere continuata immediatamente dopo la sospensione dei lavori parlamentari per le elezioni amministrative, con l'intento di concludere l'esame del decreto in tempo utile per la sua conversione in legge. Il sottosegretario Ladu ha fatto pervenire le sue scuse per non poter partecipare alla seduta odierna, causa precedenti inderogabili impegni; egli sarà comunque presente per il seguito dei lavori. Passa quindi la parola al relatore.

Il relatore LARIZZA si sofferma, preliminarmente, sul ricorso a strumenti volti all'incentivazione dei consumi che mostrano, a suo avviso, una particolare efficacia se utilizzati a fini anticiclici e, quindi, per periodi temporalmente limitati. Nel caso di specie, gli incentivi per la rottamazione di autoveicoli, disposti dal decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del febbraio 1997, hanno avuto lo scopo di fronteggiare una situazione di crisi del mercato e sollecitare un rinnovamento del parco automobilistico (uno dei più vecchi fra quelli dei paesi industrialmente avanzati), contribuendo quindi a una riduzione delle emissioni inquinanti e dei consumi energetici.

Benchè i positivi effetti di questo provvedimento abbiano investito il mercato automobilistico nel suo complesso (una quota rilevante del

quale è occupato da imprese straniere), l'impatto sulla industria nazionale è stato di significativo rilievo, producendo, in particolare, una ripresa produttiva delle imprese del gruppo Fiat nonché dell'indotto. A quest'ultimo riguardo, peraltro, occorre notare come gli effetti positivi si siano realizzati con minore intensità con riferimento alle imprese subfornitrici; appare questo un segno evidente della necessità di realizzare, con sollecitudine, una revisione dei rapporti tra imprese fornitrici e subfornitori, nel senso indicato dalla iniziativa legislativa approvata dal Senato ed attualmente all'esame della Commissione attività produttive della Camera dei deputati.

Passa quindi ad illustrare partitamente gli effetti positivi generati, ben oltre le previsioni, dalle misure di incentivazione sui livelli produttivi ed occupazionali, sull'ambiente, e sulle entrate erariali, come chiaramente evidenziati dalla relazione tecnica al disegno di legge di conversione del provvedimento in esame. Ad integrazione di questi dati fornisce ulteriori e più aggiornati elementi di informazione relativamente all'incremento della occupazione negli stabilimenti italiani del gruppo Fiat auto, che, nel complesso, ammonta a 2326 nuove assunzioni, gran parte delle quali sulla base di contratti a tempo determinato, cui si deve aggiungere un generale incremento del ricorso agli straordinari ben oltre quanto contrattualmente previsto. Si è trattato dunque di un significativo stimolo all'innalzamento dei livelli produttivi e non quindi, come da più parti polemicamente rilevato, di una mera incentivazione allo svuotamento dei magazzini.

Nel proporre una valutazione positiva sul provvedimento in titolo, ritiene opportuno, tuttavia, richiamare il Governo ad un'azione di stimolo alla Fiat per l'attivazione di un confronto più stringente con le parti sociali per garantire un consolidamento dei livelli occupazionali nelle aziende del gruppo e più in generale della presenza produttiva delle imprese nazionali nel comparto. A quest'ultimo proposito segnala, con preoccupazione, fenomeni di smobilizzo, smantellamento di linee e ricorso alla cassa integrazione, registratisi, negli ultimi tempi, nello stabilimento Fiat di Rivalta.

Passa quindi ad esaminare il testo del decreto-legge, soffermandosi, in particolare, sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 1, che prevedono la riduzione delle facilitazioni per gli autoveicoli a consumo di carburante compreso tra sette e nove litri e per quelli a consumo inferiore a sette litri, rispettivamente da lire 1.200.000 a lire 1.000.000 e da lire 1.500.000 a lire 1.200.000, confermando, ma riducendo altresì da 4.000.000 a 3.500.000, il contributo per gli acquisti di auto con trazione elettrica. Per gli autoveicoli alimentati a metano e per quelli a gas di petrolio liquefatto (inseriti, questi ultimi, dalla Camera dei deputati), si provvederà con un successivo decreto del Ministro dell'industria, stabilendo, nel suo ambito, priorità, criteri, modalità, durata ed entità dell'agevolazione, nei limiti di importo di lire 30 miliardi. L'articolo 2 del decreto prevede, poi, una semplificazione della normativa precedente, tesa a superare il frequente problema della perdita del libretto di circolazione che, comportando l'emissione di un nuovo certificato di immatricolazione, rende necessaria l'emissione di un nuovo cer-

tificato di proprietà recante una data di intestazione successiva a quella richiesta dalla legge.

Avviandosi alla conclusione, il relatore richiama, quindi, l'attenzione sull'aumento del numero delle auto da rottamare che è derivato dai provvedimenti di incentivazione e sul conseguente problema ambientale che ne deriva, in presenza, peraltro, di un forte abusivismo nel settore della demolizione. Il problema è affrontato nell'ambito del disegno di legge n. 384, presentato in Senato nello stesso testo di un provvedimento già approvato da questo ramo del Parlamento la scorsa legislatura, di cui auspica che possa essere iniziato l'esame. Conclude invitando la Commissione ad approvare il decreto-legge in titolo nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Richiama, però, l'attenzione sulla necessità di responsabilizzare le imprese automobilistiche, che devono fornire garanzie sull'occupazione e sui listini prezzi. Auspica, inoltre, che i benefici derivanti dalle misure agevolative possano ripartirsi in maniera equa fra le grandi imprese e i subfornitori e che si utilizzino le maggiori entrate fiscali derivanti dall'incremento delle vendite per sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Athos DE LUCA richiama preliminarmente l'attenzione sulla necessità di adottare linee di politica generale dei trasporti imperniate sullo sviluppo dei mezzi pubblici, evitando l'incentivazione dell'uso delle auto private nelle grandi città. Esprime un giudizio positivo sulle modifiche contenute nel decreto-legge in esame rispetto alle misure precedentemente varate, modifiche che denotano un orientamento più attento alle problematiche ambientali. In tale quadro giudica positivamente l'inserimento degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto, come pure la diversificazione delle fonti di alimentazione. Condivide l'osservazione del relatore relativa al controllo sui listini prezzi, come pure il suo auspicio per un esame ravvicinato delle problematiche relative alla demolizione delle auto, richiamando in particolare l'attenzione sul problema dei depositi giudiziari, che costituiscono fonte di inquinamento e di degrado. Il problema - a suo modo di vedere - deve essere affrontato conferendo un ruolo attivo alle imprese produttrici. Un altro aspetto degno di particolare attenzione è quello della sicurezza delle automobili, al cui perseguimento dovrebbero essere orientati i produttori. Conclude esprimendo un atteggiamento favorevole al provvedimento in esame, il quale, però, non dovrà dar luogo ad ulteriori reitere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

VENERDÌ 7 NOVEMBRE 1997

166^a Seduta*Presidenza del vice Presidente*
DUVA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11^a, 0062°)

Il senatore BONATESTA, con riferimento alla notizia secondo la quale il senatore Mundi intende entrare a far parte del Gruppo di Rinnovo italiano, cessando di appartenere al Gruppo di Forza Italia, sottolinea l'opportunità di garantire in tempi ravvicinati il pieno ripristino della rappresentatività nella composizione della Commissione.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Bonatesta che non sono ancora pervenute comunicazioni formali circa la mutata appartenenza politica del senatore Mundi. Ovviamente, non appena queste intervengono, sarà cura della Presidenza assumere le opportune iniziative.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di revisione della disciplina sui lavori socialmente utili (n. 169)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. Esame e rinvio)
(R139 b00, C11^a, 0019°)

Riferisce alla Commissione il senatore Michele DE LUCA, il quale sottolinea preliminarmente come la presentazione da parte del Governo dello schema di decreto legislativo concernente la disciplina dei lavori socialmente utili rappresenti un importante passaggio di un impegno su

tali tematiche iniziato con l'Accordo per il lavoro e proseguito poi con il decreto-legge n. 510 del 1996 e con il cosiddetto «pacchetto Treu».

Tale ultimo provvedimento, come è noto, all'articolo 22 contiene una delega al Governo per la revisione della disciplina concernente i lavori socialmente utili, da esercitarsi entro e non oltre il prossimo 27 novembre.

La normativa all'esame tende a riorganizzare la disciplina pregressa in una sorta di testo unico, il che dovrebbe senz'altro assicurare un rilevante vantaggio in termini di sistematicità. Per altro verso, essa introduce una serie di principi e criteri direttivi ai quali le regioni dovranno uniformarsi nell'esercizio delle ampie competenze legislative che si prevede di trasferire loro nel settore oggetto della disciplina.

Al riguardo, va peraltro rilevato come, alla stregua della cosiddetta «legge Bassanini», si sia dato corso al trasferimento alle regioni di ampie competenze amministrative, mentre per quanto riguarda la funzione legislativa restano fermi i criteri generali previsti dalla Costituzione, in base ai quali non sembrerebbe possibile una legiferazione regionale in materia di lavori socialmente utili.

In tale contesto, non sembra infondata la preoccupazione circa la possibilità che la devoluzione di competenza legislativa alle regioni nel settore in considerazione si esaurisca soltanto nella sfera della mera attuazione della legislazione statale.

Passando ad illustrare l'articolato, il relatore ricorda come l'articolo 1 rechi la definizione dei lavori socialmente utili, secondo una tipologia ben articolata che fa riferimento all'obiettivo. Così, ad esempio, rientrano nella categoria dei lavori socialmente utili i lavori di pubblica utilità miranti alla creazione di occupazione, della durata di dodici mesi, come pure i lavori tendenti alla formazione professionale in settori innovativi e quelli diretti alla realizzazione di progetti aventi finalità di carattere straordinario, della durata di sei mesi, con priorità per i soggetti percettori di integrazione del reddito.

In tale quadro, lo strumento dei lavori socialmente utili diviene effettivamente funzionale ad una politica attiva del lavoro, in quanto non si limita a perseguire il sostegno del reddito, ma mira a promuovere condizioni per una stabile occupazione e per una crescita della qualificazione professionale.

Non sembra inoltre giustificato il timore di un eccessivo ampliamento dei beneficiari delle misure, secondo quella tentazione assistenzialista che in Italia è sempre latente, dal momento che le iniziative sono rigorosamente ancorate ad obiettivi produttivi, e vi sono idonei strumenti per evitare possibili abusi. In base all'articolo 2, i progetti di lavori di pubblica utilità sono attivati in una serie di settori, come la cura della persona, la salvaguardia ambientale, lo sviluppo rurale e il recupero e riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali.

I progetti di lavori di pubblica utilità debbono prevedere inoltre l'impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove attività stabili nel tempo. A tal fine, tali progetti dovranno contenere un piano di impresa, soggetto a certificazioni da parte di agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate con decreti del Ministro del lavoro.

Nel caso in cui non si realizzino le attività previste dai piani di impresa, l'ente promotore dovrà integralmente rifondere le somme percepite; analoga sanzione sarà irrogata, ricorrendo alle stesse condizioni, nei confronti dell'agenzia di promozione che abbia certificato i progetti. Al riguardo, il relatore osserva come l'impianto sanzionatorio risulti eccessivamente rigido, in quanto la mancata attuazione dei progetti può derivare da cause di forza maggiore, o comunque da altre situazioni oggettive, pur in assenza di profili di responsabilità. La previsione di sanzioni automatiche rischia inoltre di rappresentare un disincentivo rispetto all'assunzione di impegni nel settore dei lavori socialmente utili.

L'articolo 3 definisce l'ambito dei soggetti che possono promuovere progetti di lavori socialmente utili. Si tratta delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici, delle società a prevalente partecipazione pubblica e delle cooperative sociali; vi è poi la possibilità di estendere la stessa facoltà ad altri soggetti da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro.

I soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili sono invece indicati nell'articolo 4. Esso fa riferimento, fra le altre categorie, ai lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di due anni nelle liste di collocamento, ovvero a quelli iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscano l'indennità di mobilità o altro trattamento di disoccupazione e alle persone detenute ammesse al lavoro esterno.

L'articolo 5 disciplina le procedure per l'approvazione dei progetti di lavori socialmente utili, facendo fra l'altro rinvio ad un modello allegato al presente decreto, nel quale trovano analitica indicazione tutti i dati rilevanti per attestare la qualità del progetto. Gli organi regionali competenti, sempre alla stregua dello stesso articolo, possono stabilire criteri di priorità per l'approvazione dei progetti per i quali si richieda il finanziamento a carico del fondo per l'occupazione; tra le aree di priorità, sono previste la finalizzazione dei progetti all'occupazione stabile dei soggetti utilizzati, la partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento del progetto e lo svolgimento di attività formative.

Le procedure per l'assegnazione dei lavoratori ai progetti trovano la loro disciplina nell'articolo 6, alla stregua del quale, in particolare, per tutti i soggetti da assegnare si terrà conto in via preliminare della corrispondenza tra la qualifica posseduta e i requisiti professionali necessari per l'attuazione del progetto.

L'articolo 7 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di utilizzare lavoratori percettori di trattamento previdenziale residenti nel comune ove si dovrà svolgere l'attività. A tal fine, le amministrazioni potranno limitarsi ad inoltrare una semplice richiesta ai competenti centri per l'impiego.

L'articolo 8 detta la disciplina dell'utilizzo nelle attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva. Da menzionare, in particolare, la previsione in base alla quale l'utilizzazione dei lavoratori nei lavori socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione o cancellazione dalle liste di collocamento.

Particolarmente rilevante è poi la previsione della cumulabilità, entro limiti rigorosamente determinati, dell'assegno previsto per la partecipazione ai LSU, pari a lire 800 mila mensili, con i redditi relativi ad attività di lavoro autonomo di carattere occasionale e di collaborazione continuata e coordinata, iniziate dopo l'avvio del progetto, come pure con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, nei limiti di lire 600 mila mensili.

L'assegno per i lavori socialmente utili è invece incompatibile con il lavoro a tempo pieno, nonchè con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Sempre all'articolo 8 è previsto un articolato regime di diritti e garanzie a favore dei lavoratori impegnati nei LSU, ad esempio per il caso di assenza per malattia, o per la partecipazione ad attività sindacali.

Viene infine consentita la possibilità di riscatto nei periodi di utilizzazione nei LSU ai fini pensionistici; sarebbe al riguardo auspicabile una riduzione dell'onerosità dell'accesso a tale beneficio.

L'articolo 9 disciplina le fattispecie che comportano la perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista regionale di mobilità. Si tratta in sostanza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attività di pubblica utilità.

L'articolo 10 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stabilire al momento della progettazione dei lavori socialmente utili che, al termine dei progetti, sia promossa la costituzione di società miste o l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività analoghe a quelle già oggetto dei LSU. Ciò al fine di assicurare più durature opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati nei LSU, facendo nel contempo fronte a esigenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni interessate.

L'articolo 11 prevede che, con decorrenza dal 1 gennaio 1999, le risorse del Fondo per l'occupazione preordinato al finanziamento dei LSU siano ripartite a livello regionale in base al numero delle persone in cerca di prima occupazione e dei disoccupati, secondo i dati ISTAT, mentre l'articolo 12 prevede il mantenimento, nell'ambito del riordino dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro, di una struttura di monitoraggio sull'applicazione della disciplina in esame. Tale struttura sarà tenuta a riferire annualmente alle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato sull'andamento dell'utilizzo dei lavori impegnati in LSU.

L'articolo 13 detta una disciplina transitoria destinata ad applicarsi ai lavoratori che risultino già impegnati, al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, da oltre 12 mesi in progetti socialmente utili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 510 del 1996.

In particolare, per i lavoratori in questione, l'utilizzazione dei LSU costituirà titolo di preferenza nei pubblici concorsi per i quali sia richiesta la stessa professionalità con la quale il soggetto era stato adibito ai lavori. Ai lavoratori stessi sarà inoltre riservata una quota del 20 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987.

Nel caso in cui ai lavoratori cui si riferisce l'articolo manchino meno di tre anni per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia, può essere richiesto un contributo a fondo perduto pari alla metà dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione. Al riguardo, sarebbe forse opportuno ampliare tale facoltà ad un periodo più ampio del triennio.

L'articolo 14, infine, prevede l'abrogazione di tutte le norme in contrasto con la nuova normativa, facendo espressa menzione di una serie di disposizioni. Al riguardo, pur essendo senz'altro apprezzabile l'intento di chiarezza perseguito, l'esperienza dimostra come tale tipo di clausola abrogativa possa risultare alquanto pericolosa, non essendo sempre possibile determinare a priori tutti i profili di incompatibilità fra le disposizioni che si succedono nel tempo. Sarebbe quindi forse più saggio attenersi ad una formula più generica, lasciando all'interprete l'individuazione delle disposizioni per le quali opera l'effetto abrogativo della nuova normativa.

Il sottosegretario PIZZINATO, riservandosi di intervenire nel merito della relazione svolta dal senatore Michele De Luca in una prossima seduta, illustra alcuni dati relativi allo svolgimento dei progetti per lavori socialmente utili negli ultimi tre anni, a partire dal 1995. In tale anno sono stati impegnati nel settore 57.090 lavoratori, con una spesa complessiva di 495 miliardi di lire. Nel 1996, sono stati varati 9.133 progetti, di carattere sia nazionale sia - e in misura prevalente - locale, per l'attuazione dei quali sono stati ripartiti 1.156 miliardi di lire. I lavoratori impiegati per tale anno ammontano a 100.947 unità. Per il 1997, infine, sono già stati ripartiti 925 miliardi, per circa 9.500 progetti, nei quali risultano impiegati in totale circa 105.000 lavoratori, 30.326 dei quali operano nell'ambito di progetti interregionali. Oltre alle risorse già indicate, per l'esercizio finanziario in corso si è in attesa della registrazione da parte della Corte dei conti di un provvedimento che ripartisce altri 100 miliardi, in base alla delibera adottata dal CIPE lo scorso settembre.

I fondi sopra indicati dovrebbero essere sufficienti ad assicurare l'erogazione del sussidio per tutti i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili fino al 28 febbraio 1998. Per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dei progetti successivamente a tale data, il Governo si rimette alle determinazioni che il Parlamento assumerà in sede di approvazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio per il triennio 1998-2000, sottolineando comunque l'esigenza di una puntuale programmazione della spesa nell'ambito degli stanziamenti previsti per il Fondo per l'occupazione.

Proseguendo nella sua esposizione, il Sottosegretario ricorda che il 27 ottobre sono scaduti i termini per la presentazione delle domande per le borse di lavoro da parte delle aziende che operano nelle aree di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 1997, nonchè per la presentazione dei progetti per lavori di pubblica utilità, sempre con riferimento alle aree sopra citate. Su un totale di 228.194 aziende, sono 25.886 quelle che hanno presentato domanda per usufruire delle borse di lavoro, e le

relative richieste riguardano 99.032 giovani. Sono stati invece presentati e certificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo n. 280 del 1997, 2.506 progetti a carattere locale e 7 a carattere interregionale, nell'ambito dei quali dovrebbero essere complessivamente impiegati 56.622 giovani. Di conseguenza, le previsioni originarie di 100.000 giovani impegnati tra borse di lavoro e progetti di pubblica utilità, risultano superate di oltre 50.000 unità. Poichè l'INPS sta provvedendo a stilare le graduatorie dei giovani che fruiranno delle borse di lavoro ed entro il 26 novembre si procederà alla ripartizione dei 1000 miliardi stanziati dalla legge n. 196 del 1997 per il piano straordinario per l'occupazione di giovani disoccupati di lunga durata, è prevedibile che entro dicembre del corrente anno le iniziative in esso previste verranno concretamente avviate.

In conclusione, dopo aver consegnato alla Presidenza della Commissione una tabella riguardante la disaggregazione dei dati relativi alle domande per le borse di lavoro, il rappresentante del Governo fa presente che nella redazione dello schema di decreto legislativo all'esame si è tenuto conto anche dello schema di decreto legislativo riguardante il riordino del mercato del lavoro e del collocamento, attualmente all'esame della Commissione parlamentare istituita dalla legge n. 59 del 1997. In esso, infatti, è previsto tra l'altro il trasferimento alle regioni, entro il 1 gennaio 1999, delle competenze in materia di lavori socialmente utili, nell'ambito del trasferimento di funzioni parte integrante delle politiche attive del lavoro.

Sulla parte conclusiva dell'intervento del Sottosegretario prende la parola il relatore Michele DE LUCA, il quale ricorda che il conferimento alle regioni delle competenze in materia di politiche attive del lavoro, per effetto di una delle deleghe recate dalla legge n. 59 del 1997, riguarda esclusivamente le funzioni amministrative, trattandosi di una legge che dispone a Costituzione invariata. Occorre pertanto chiarire che la competenza normativa attribuita alle regioni nello schema di decreto in titolo non può avere che carattere attuativo.

Il SOTTOSEGRETARIO osserva che nel testo dello schema di decreto legislativo all'esame l'ambito delle competenze regionali è chiaramente delineato e circoscritto.

Il senatore MANFROI rileva che i progetti a carattere nazionale ai quali ha fatto cenno il Sottosegretario nella sua esposizione sembrano contraddittori con l'impostazione decentrata che si intende conferire ai lavori di pubblica utilità. Chiede poi di sapere se l'INPS ha effettuato assunzioni attraverso i progetti per lavori socialmente utili attivati presso l'ente stesso, rilevando che una tale procedura costituirebbe una palese violazione delle norme costituzionali e legislative sui concorsi pubblici.

Il senatore MANZI chiede al rappresentante del Governo se sono disponibili dati precisi sul numero dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili prossimi al conseguimento dei requisiti per il pensiona-

mento, anche per un periodo superiore ai tre anni indicato al comma 6 dell'articolo 13 dello schema di decreto all'esame, poichè la conoscenza di tale dato potrebbe fornire un utile elemento di comprensione di una realtà indubbiamente complessa, anche per quel che riguarda la valutazione degli oneri finanziari.

Si associa alla richiesta del senatore Manzi il senatore PELELLA, il quale osserva che conoscere il numero dei lavoratori prossimi al pensionamento può risultare utile anche per la individuazione dei soggetti da destinare alle società miste, in una prospettiva volta a garantire occupazione stabile al maggior numero possibile di lavoratori.

Rispondendo ai quesiti postigli, il sottosegretario PIZZINATO fa presente al senatore Manfroi che i dati da lui illustrati riguardano l'attuazione della normativa vigente, che contempla anche la possibilità di promuovere progetti di dimensione nazionale. Nessuna assunzione è stata invece effettuata dall'INPS nell'ambito dei soggetti impegnati negli otto progetti promossi dall'Istituto stesso. Tali progetti, alcuni dei quali riguardano importanti programmi di informatizzazione, dovrebbero comunque esaurirsi entro i prossimi dodici mesi.

Per quel che riguarda i quesiti posti dai senatori Manzi e Pelella, il rappresentante del Governo fa presente che i dati relativi all'età e all'anzianità contributiva dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili dovrebbero essere dettagliatamente indicati nel secondo rapporto semestrale trasmesso al Parlamento. L'età di circa il 70 per cento di tali lavoratori oscilla tra i 35 e i 50 anni, e vi è comunque in generale una certa diversità di condizioni nel rapporto tra età anagrafica e anzianità contributiva. Su tali punti, e anche sul dato richiesto dal senatore Tapparo relativamente ai prestiti d'onore, si riserva comunque di trasmettere elementi di informazione più puntuali quanto prima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2864) Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente DUVA propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 17 novembre 1997, alle ore 14.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

VENERDÌ 7 NOVEMBRE 1997

Presidenza del Presidente

Salvatore BIASCO

*La seduta inizia alle ore 13,30.***Esame dello schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale (esame ai sensi dell'articolo 3, commi da 143 e 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662)**

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B14^a, 0014^o)

Il presidente, Salvatore BIASCO, propone di procedere, come convenuto, alle previste audizioni informali di rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCCEM, della Lega delle autonomie locali, della CISL e della UIL, dell'Ascotributi, della CONFAPI, dell'ABI e della Consulta CNEL professioni non regolamentate.

Conclusa l'audizione, il presidente Salvatore BIASCO rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sabato 8 novembre 1997, ore 12

In sede consultiva

Esame dei sub-emendamenti all'emendamento 41.0.500 al disegno di legge:

- Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (2793).
-

